SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1983 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

LEGGE 1° agosto 1988, n. 348.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1988.

88G0384

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 10 agosto 1988, n. 349.

Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1991.

2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, è elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Newmarket-on-Fergus (Repubblica d'Irlanda), addì 10 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.L. n. 463/1983 reca: «Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini».

— Il testo del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 604/1954 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) è il seguente:

«In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1117):

Presentato dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 13 giugno 1988.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 14 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 16 giugno 1988, 7 luglio 1988 e 20 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3052):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 28 luglio 1988, con pareri delle commissioni V e XIII.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 29 luglio 1988.

88G0409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 262 a 270, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia, che muta denominazione in microbiologia e virologia, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 262. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;
b) tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 263. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 264. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di igiene.

Art. 265. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 266. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia;
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 267. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale;

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 258. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica	ore	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100

Virologia (ore 60):

virologia generale	»	60

Micologia (ore 30):

micologia generale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale	ore	150

Virologia (ore 100):

virologia speciale	»	100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia	»	20
protozoologia	»	30

Immunologia (ore 50):

immunologia	»	50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia	ore	50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici	»	70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive	»	50
microbiologia clinica	»	200

Micologia (ore 30):

micologia speciale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica	ore	200
criteri generali per la terapia antimicrobica	»	50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali	»	100

Immunologia (ore 50):

sierologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente	ore	50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

micrometodi in microbiologica clinica	»	50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica	»	50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologie	»	50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	150
tecniche immunologiche e sierologiche	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia clinica	ore	50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale	»	70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici	»	20
tecniche virologiche	»	100
tecniche micologiche	»	30
tecniche parassitologiche	»	30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 269. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 281 a 289, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria seconda sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Seconda scuola di specializzazione in pediatria

Art. 281. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Modena (seconda cattedra di clinica pediatrica).

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di: pediatria generale; pediatria sociale-puericultura; neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 282. — La scuola ha la durata di quattro anni. Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 283. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di clinica pediatrica.

Art. 284. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 285. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) epidemiologia e statistica;
d) pediatria generale;
e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;
f) pediatria preventiva e sociale;
g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 286. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica;
farmacologia;
immunologia;
embriologia.

b) Diagnostica:
anatomia patologica;
patologia clinica;
radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:
epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;
epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;
epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:
alimentazione e dietologia;
auxologia;
malattie infettive;
pediatria (pediatria generale e specialistica);
pediatria preventiva e sociale;
semeiotica pediatrica e neonatale;
terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:
adolescentologia;
cardiologia pediatrica e neonatale;
chirurgia pediatrica e neonatale;
dermatologia;
ematologia pediatrica e neonatale;
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;
medica fisica e riabilitazione;
gastroenterologia;
ginecologia;
nefrologia e urologia;
neurologia;
oculistica;
odontostomatologia;
oncologia pediatrica;
immunologia clinica;
ortopedia e traumatologia;
otorinolaringoiatria;
patologia ereditaria;
pneumologia;
psichiatria dell'età evolutiva;
psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:
informazione ed educazione sanitaria;
infortunistica e sua prevenzione;
legislazione del minore;
legislazione e assistenza sociale;
medicina dello sport;
medicina scolastica e sua legislazione;
organizzazione sanitaria;
pediatria preventiva e sociale;
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:
medicina neonatale;
medicina dell'età prenatale;
terapia neonatale;
terapia intensiva neonatale.

Art. 287. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamene al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	ore	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20
neurologia	»	40
oculistica	»	20
odontostomatologia	»	20
oncologia pediatrica	»	40
ortopedia e traumatologia	»	20
otorinolaringoiatria	»	20
psichiatria dell'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale	ore	20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia	»	40
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatale (ore 90):

adolescentologia	ore	60
medicina fisica e riabilitazione	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport	»	20
medicina scolastica e sua legislazione	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia	ore	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria	»	30
infortunistica e sua prevenzione	»	30
legislazione ed assistenza sociale	»	30
pediatria preventiva e sociale	»	100
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze	»	50
servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica	ore	30
patologia clinica	»	30
radiologia e diagnostica per immagini	»	50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologie e prevenzione della patologia perinatale	»	20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia	»	50
semeiotica pediatrica e neonatale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale	»	100
medicina dell'età prenatale	»	30
terapia neonatale	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale	ore	40
dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	30
endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale	»	30

nefrologia e urologia	ore	40
neurologia	»	40
pneumologia	»	50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale	»	100
terapia intensiva neonatale	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 288. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: istituto di clinica pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Art. 289 *(Norme transitorie)*. — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specializzati in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);
b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);
c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);
d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);
e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);
f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche seguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Art. 3.

Dopo l'art. 288, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 290. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università di Modena.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali) istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 291. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 292. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di anatomia e istologia patologica.

Art. 293. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 294. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) metodologie propedeutiche;
c) diagnostica generale;
d) diagnostica speciale;
e) sanità pubblica.

Art. 295. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:
tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:
diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:
diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:
deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 296. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno.

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica	ore	20
immunologia . . .	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia .	»	30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche . .	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica . .	»	70
Monte ore elettivo . .	ore	400

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica . .	ore	20
anatomia patologica gerontologica .	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50
Monte ore elettivo . .	ore	400

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	ore	100
diagnostica nefrourologica . .	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica . . .	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica	»	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25
Monte ore elettivo . .	ore	400

Art. 297. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: sala settoria; laboratori di isto-citopatologia, di immunopatologia, di ematologia, di immunologia e culture in vitro; camere operatorie per diagnostica estemporanea.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 68

88A3334

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 luglio 1988.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 16 luglio 1984, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 16 luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 16 luglio 1984, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,25%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 23 giugno 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 16 luglio 1988 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 311685/66-AU-68 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 aprile 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire.

Visto il telex in data 23 giugno 1988, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 16 luglio 1984 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 16 luglio 1988, è di 435.433.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1988, è di lire 1.543,43 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 435.433.000 ECU) dei CTE settennali 11,25% con godimento 16 luglio 1984, ammonta a L. 75.606.789.960, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 16 luglio 1988.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 295

88A3362

DECRETO 12 luglio 1988.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 luglio 1985, relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 luglio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 13 luglio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 luglio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 giugno 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministo del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 22 luglio 1988 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 623353/66-AU-87 del 12 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 12 giugno 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire.

Visto il telex in data 28 giugno 1988, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 luglio 1985 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 luglio 1988, è di 441.785.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1988, è di lire 1.543,43 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 441.785.000 ECU) dei CTE ottennali 9% con godimento 22 luglio 1985, ammonta a L. 61.367.780.030, relativamente alla terza cedola, di scadenza 22 luglio 1988.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 296

88A3363

DECRETO 5 agosto 1988.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il quale all'art. 1, comma 7, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da cinque a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,00 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CARLOTTO

88A3414

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 1988.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria di Venezia 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 595;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1988 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Venezia, manifestazione 1988, abbinata alla regata storica di Venezia, avrà inizio il 1° giugno 1988 e si concluderà il 4 settembre 1988.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 40 serie di biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno, emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno presso L'università Cà Foscari di Venezia il giorno 4 settembre 1988, alle ore 9 con le modalità stabilite dagli articoli 14 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 4 settembre 1988, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri dei gondolini partecipanti alla «Regata storica di Venezia».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei gondolini ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai gondolini partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più gondolini per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati «ex aequo», vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini stessi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 2.000.000.000.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Venezia, menifestazione 1988, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 29 agosto 1988.

È data, però, facoltà alla Direzione generale per le entrate speciali ed, in via subordinata, agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato di direzione delle lotterie nazionali a Venezia per le ore 10 del giorno 2 settembre 1988.

È consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 4 settembre 1988.

Art. 9.

La dottoressa Alberti Angiola, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo la dottoressa Gagliardi Luciana, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1988.

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei Conti, addì il 9 agosto 1988
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 65

88A3412

DECRETO 4 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Imola.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che l'ufficio delle imposte dirette di Imola ha funzionato irregolarmente a causa dello sciopero del direttore reggente dell'ufficio stesso;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Imola è accertato per il giorno 31 maggio 1988

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3379

DECRETO 4 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Messina è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfezione e disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina è accertato per i giorni 26 e 27 aprile 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3380

DECRETO 9 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Messina si è verificata in seguito alla visita del Santo Pontefice alla città;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina è accertato per il giorno 11 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3381

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Allevatori lombardi - Società cooperativa agricola a r.l., in Gambara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Allevatori lombardi - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Gambara (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1943, n. 267;

Decreta:

La cooperativa Allevatori lombardi - Società cooperativa agricola a r.l., con sede in Gambara (Brescia), costituita per rogito notaio Franco Bossoni repertorio n. 13883 in data 28 novembre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

dott. Albino Bonomelli, nato il 22 novembre 1945, residente, via Dante, 28, Montirone (Brescia);

dott. Giorgio Bianchini Scudellari, nato a Negrar (Verona) il 20 gennaio 1945, via S. Giovanni sul Muro, 18, Milano;

dott. Angelo Coen, nato a Brescia il 9 febbraio 1930, via Monte Suello, 18/A, Brescia,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3361

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 agosto 1988.

Fissazione del tasso alcolimetrico al di sopra del quale il conducente di un veicolo è considerato in stato di ebbrezza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEI LAVORI PUBBLICI E DEI TRASPORTI

Vista la legge 18 marzo 1988, n. 111;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte in cui modifica l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che demanda al Ministro della sanità di stabilire con proprio decreto i limiti del tasso alcolimetrico al di sopra dei quali il conducente di veicoli è considerato in stato di ebbrezza;

Acquisito il parere espresso in merito dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che i limiti fissati nel presente decreto sono stati individuati sulla base delle attuali conoscenze e della praticabilità dei controlli e che gli stessi, a seguito di un adeguato periodo di ricerche epidemiologiche, potranno essere opportunamente riconsiderati, mediante definizione di un valore-soglia più basso e l'introduzione di valori differenziati per categorie di patenti e per età dei conducenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nella parte in cui modifica l'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, si considera in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo il conducente che risulti avere un tasso alcolemico pari o superiore ad 80 milligrammi per 100 millilitri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro dei trasporti
SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse e all'art. 1:

La legge n. 111/1988 reca: «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale». L'art. 132 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sostituito dall'art. 17, comma 1, della predetta legge n. 111/1988, è così formulato:

«Art. 132 *(Guida in stato di ebbrezza)*. — 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche o di sostanze stupefacenti.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Accertata l'infrazione viene immediatamente ritirata la patente al trasgressore ed inviata senza indugio, unitamente ad una copia del processo verbale, al prefetto che l'ha rilasciata. Il prefetto, entro quarantotto ore dal ricevimento, può disporre la sospensione della patente fino a tre mesi, ovvero provvede alla restituzione al trasgressore, salvi ulteriori accertamenti in base ai quali disporre successivamente la sospensione stessa. In caso di più violazioni nel corso di un anno la sospensione è disposta, con la medesima procedura, fino a sei mesi.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'art. 137 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.

5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolimetrico superiore ai limiti che verranno stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dei trasporti, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Se il fatto è commesso in caso di incidente stradale, le dette pene si applicano congiuntamente.

7. In caso di incidente o quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di cui al citato art. 137, salvo l'obbligo di cui all'art. 96, quarto comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso uno dei centri di cui all'art. 90 della stessa legge al fine di fare eseguire gli accertamenti del caso. Il referto sanitario positivo deve essere tempestivamente rimesso al pretore per gli eventuali provvedimenti di competenza».

88A3422

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1988), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 1988, n. 271 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1988), recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 *(a)*, e comunque per *non oltre due anni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 *(b)*, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 *(b)*, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.

(a) La direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L31 del 5 febbraio 1976.

(b) Il D.P.R. n. 470/1980 dà attuazione alla direttiva CEE n. 76/160 di cui alla precedente nota. L'allegato 1 indica i requisiti di qualità delle acque di balneazione.

Art. 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare, per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 31 maggio 1988 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

Art. 3.

1. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Art. 4.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 *(a)*, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodi di analisi o di ispezione
—	—	—	—
«11-*bis)* Entero-virus PFU/10 L	0	(4)	(4)

(a) L'allegato 1 al D.P.R. n. 470/1982 indica i requisiti di qualità delle acque di balneazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge stessa entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

88A3420

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 29 luglio 1988, n. 33530.2.

Modificazione alla circolare 25 luglio 1987 concernente: «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia».

A modifica della circolare 25 luglio 1987, concernente «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 1987, sentita la Commissione centrale per la musica, l'importo delle quote a recita — per l'esercizio finanziario 1988 — a favore dei teatri di tradizione è elevato a L. 80.000.000, ed a L. 48.000.000 per opere da camera, per le recite di opere liriche direttamente prodotte la cui partitura richieda l'impiego del coro e per le quali non è prevista l'utilizzazione di artisti stranieri extracomunitari.

88A3368

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli di Gela - APAOG, in Gela, nell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1988 è stata accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli di Gela - APAOG, con sede in Gela, via Salvatore Aldisio n. 400, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta Associazione è iscritta al n. 150 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

88A3398

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma diciottesimo, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma terzo, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

gruppo di discipline n. 89.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

gruppo di discipline n. 2.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di ingegneria:

gruppo di discipline n. 90.

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

gruppo di discipline n. 32.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3371

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 luglio 1988 i poteri conferiti al dott. Renato Giaquinto, commissario governativo della società cooperativa edificatrice La Calvana - Società cooperativa a r.l., con sede in Calenzano (Firenze), sono stati prorogati fino al 20 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1988 i poteri conferiti al dott. Carlo Maria De Miccolis Angelini, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Pomezia» a r.l., con sede in Bari, sono stati prorogati fino al 22 ottobre 1988.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1988 i poteri conferiti al rag. Maria Teresa Buson, commissario governativo della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Sommacal a r.l.», con sede in Padova, sono stati prorogati fino al 22 gennaio 1989.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1988 i poteri conferiti al dott. Fernando Ferrari, commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Polgarage», con sede in Sassari, sono stati prorogati fino al 22 gennaio 1989.

88A3400

MINISTERO DEL TESORO

N. 153

Corso dei cambi dell'8 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1401,700	1401,700	1401,70	1401,700	1401,70	1401,80	1401,910	1401,700	1401,700	1401,70
Marco germanico	737,700	737,700	738 —	737,700	737,70	737,72	737,750	737,700	737,700	737,70
Franco francese	218,800	218,800	218,95	218,800	218,80	218,79	218,790	218,800	218,800	218,800
Fiorino olandese	653,140	653,140	653,25	653,140	653,14	653,12	653,100	653,140	653,140	653,14
Franco belga	35,242	35,242	35,24	35,242	35,242	35,24	35,245	35,242	35,242	35,24
Lira sterlina	2379,050	2379,050	2379,50	2379,050	2379,05	2379,12	2379,200	2379,050	2379,050	2379,05
Lira irlandese	1986,950	1986,950	1986 —	1986,950	1986,95	1986,25	1986,750	1986,950	1986,950	—
Corona danese	193,650	193,650	193,55	193,650	193,65	193,65	193,650	193,650	193,650	193,65
Dracma	9,219	9,219	9,21	9,219	—	—	9,220	9,219	9,219	—
E.C.U.	1538,700	1538,700	1537,60	1538,700	1538,70	1538,78	1538,860	1538,700	1538,700	1538,70
Dollaro canadese	1159,900	1159,900	1159 —	1159,900	1159,90	1159,80	1159,700	1159,900	1159,900	1159,50
Yen giapponese	10,476	10,476	10,475	10,475	10,476	10,47	10,432	10,476	10,476	10,47
Franco svizzero	882,540	882,540	882,50	882,540	882,54	882,62	882,700	882,540	882,540	882,54
Scellino austriaco	104,933	104,933	104,95	104,933	104,933	104,93	104,931	104,933	104,933	104,93
Corona norvegese	203,600	203,600	203,50	203,600	203,60	203,58	203,550	203,600	203,600	203,60
Corona svedese	215,880	215,880	215,70	215,880	215,88	215,94	216 —	215,880	215,880	215,88
FIM	313 —	313 —	312,90	313 —	313 —	313,09	313,190	313 —	313 —	—
Escudo portoghese	9,090	9,090	9,10	9,090	9,09	9,09	9,098	9,090	9,090	9,09
Peseta spagnola	11,263	11,263	11,27	11,263	11,263	11,26	11,262	11,263	11,263	11,26
Dollaro australiano	1119,500	1119,500	1120 —	1119,500	1119,50	1119,52	1119,550	1119,500	1119,500	1119,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1988

Dollaro USA	1401,805	Lira irlandese	1986,850	Scellino austriaco	104,932
Marco germanico	737,725	Corona danese	193,650	Corona norvegese	203,580
Franco francese	218,795	Dracma	9,219	Corona svedese	215,940
Fiorino olandese	653,120	E.C.U.	1538,780	FIM	313,095
Franco belga	35,243	Dollaro canadese	1159,800	Escudo portoghese	9,094
Lira sterlina	2379,125	Yen giapponese	10,479	Peseta spagnola	11,262
		Franco svizzero	882,620	Dollaro australiano	1119,525

Media dei titoli dell'8 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,825
» 10% » » 1977-92	99,275
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85 —
» » » 22- 6-1987/91	84,050
» » » 18- 3-1987/94	72,200
» » » 21- 4-1987/94	71,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,600
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,300
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,750
» » » TR 2,5% 1983/93	87,550
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,050
» » » » 1-10-1983/88	100,100
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,375
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,975
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	102,025
» » » » 18-12-1985/90	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,625
» » » » 1- 2-1984/91	102,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	100,875
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,750
» » » » 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	98,950
» » » » 18- 4-1986/92	97,350
» » » » 19- 5-1986/92	96,350
» » » » 20- 7-1987/92	97,850
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,550
» » » » 1-12-1987/92	97,625
» » » » 18- 6-1986/93	95,250
» » » » 17- 7-1986/93	96,050
» » » » 19- 8-1986/93	95,800
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	95,950
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,350
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	93,275
» » » » 1- 4-1985/95	92,875
» » » » 1- 5-1985/95	92,875
» » » » 1- 6-1985/95	92,850
» » » » 1- 7-1985/95	95,325
» » » » 1- 8-1985/95	94,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,250
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	94,650
» » » » 1-12-1985/95	94,925
» » » » 1- 1-1986/96	95,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,550
» » » » 1- 3-1986/96	94,350
» » » » 1- 4-1986/96	93,550
» » » » 1- 5-1986/96	93,300
» » » » 1- 6-1986/96	93,825
» » » » 1- 7-1986/96	94,575
» » » » 1- 8-1986/96	94,250
» » » » 1- 9-1986/96	94,150
» » » » 1-10-1986/96	94,025
» » » » 1-11-1986/96	94,300
» » » » 1-12-1986/96	94,700
» » » » 1- 1-1987/97	94,950
» » » » 1- 2-1987/97	94,650
» » » » 18- 2-1987/97	94,525
» » » » 1- 3-1987/97	94,250
» » » » 1- 4-1987/97	93,500
» » » » 1- 5-1987/97	93,475
» » » » 1- 6-1987/97	93,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,375
» » » 12,50% 1-11-1988	100,675
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,175
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,700
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,900
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,400
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,375
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,225
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,075
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,175
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,975
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,225
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,025
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,300
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,250
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,475
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,325
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,750
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96,150
» » » 11,50% 1-10-1990	99,600
» » » 9,25% 1-11-1990	96,150
» » » 9,25% 1-12-1990	96,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,500
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,100
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,025
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,700
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,825
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,250
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,050
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,925
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	103,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,500
» » » » 1983/90 11,50%	106,450
» » » » 1984/91 11,25%	107,400
» » » » 1984/92 10,50%	108,750
» » » » 1985/93 9,60%	104,850
» » » » 1985/93 9,75%	105,775
» » » » 1985/93 9,00%	104,100
» » » » 1985/93 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 8,75%	102,850
» » » » 1986/94 6,90%	94,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M06088

MINISTERO DEL TESORO

N. 154

Corso dei cambi del 9 agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1399,650	1399,650	1399,70	1399,650	1399,650	1399,62	1399,660	1399,650	1399,650	1399,65
Marco germanico	737,850	737,850	738,40	737,850	737,850	737,84	737,830	737,850	737,850	737,85
Franco francese	218,760	218,760	218,95	218,760	218,760	218,76	218,770	218,760	218,760	218,76
Fiorino olandese	653,730	653,730	653,93	653,730	653,730	653,74	653,750	653,730	653,730	653,7
Franco belga	35,245	35,245	35,26	35,245	35,245	35,24	35,245	35,245	35,245	35,2
Lira sterlina	2385,800	2385,800	2385,50	2385,800	2385,800	2385,92	2386,050	2385,800	2385,800	2385,8
Lira irlandese	1987,500	1987,500	1988 —	1987,500	1987,500	1987,50	1987,500	1987,500	1987,500	—
Corona danese	193,440	193,440	193,70	193,440	193,440	193,44	193,440	193,440	193,440	193,44
Dracma	9,220	9,220	9,21	9,220	—	—	9,221	9,220	9,220	—
E.C.U.	1540 —	1540 —	1540,50	1540 —	1540 —	1539,92	1539,850	1540 —	1540 —	1540 —
Dollaro canadese	1155,600	1155,600	1156 —	1155,600	1155,600	1155,75	1155,900	1155,600	1155,600	1155,60
Yen giapponese	10,468	10,468	10,465	10,468	10,468	10,46	10,467	10,468	10,468	10,46
Franco svizzero	882,870	882,870	883 —	882,870	882,870	882,91	882,950	882,870	882,870	882,87
Scellino austriaco	104,942	104,942	104,95	104,942	104,942	104,93	104,936	104,942	104,942	104,94
Corona norvegese	203,570	203,570	203,75	203,570	203,570	203,55	203,530	203,570	203,570	203,57
Corona svedese	215,750	215,750	215,70	215,750	215,750	215,75	215,750	215,750	215,750	215,75
FIM	312,940	312,940	313 —	312,940	312,940	313,02	313,100	312,940	312,940	—
Escudo portoghese	9,116	9,116	9,10	9,116	9,116	9,11	9,116	9,116	9,116	9,11
Peseta spagnola	11,268	11,268	11,28	11,268	11,258	11,26	11,268	11,268	11,268	11,26
Dollaro australiano	1119,500	1119,500	1120,50	1119,500	1119,500	1119,40	1119,300	1119,500	1119,500	1119,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1988

Dollaro USA	1399,625	Lira irlandese	1987,500	Scellino austriaco	104,939
Marco germanico	737,840	Corona danese	193,440	Corona norvegese	203,550
Franco francese	218,765	Dracma	9,220	Corona svedese	215,750
Fiorino olandese	653,740	E.C.U.	1539,920	FIM	313,020
Franco belga	35,245	Dollaro canadese	1155,750	Escudo portoghese	9,116
Lira sterlina	2385,925	Yen giapponese	10,467	Peseta spagnola	11,268
		Franco svizzero	882,910	Dollaro australiano	1119,400

Media dei titoli del 9 agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,825
» 10% » » 1977-92	99,225
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,150
» » » 22- 6-1987/91	83,800
» » » 18- 3-1987/94	72,375
» » » 21- 4-1987/94	71,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,075
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95.600
» » » Ind. 1- 9-1983/88	100,025
» » » » 1-10-1983/88	100,125
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,450
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	102,025
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	102,025
» » » » 18-12-1985/90	99,875
» » » » 1- 1-1984/91	101,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,450
» » » » 1- 2-1984/91	102,125
» » » » 18- 2-1986/91	99,425
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	100,850
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	99,875
» » » » 1- 2-1985/92	98,925
» » » » 18- 4-1986/92	97,425
» » » » 19- 5-1986/92	95,175
» » » » 20- 7-1987/92	97,850
» » » » 19- 8-1987/92	97,950
» » » » 1-11-1987/92	97,750
» » » » 1-12-1987/92	97,600
» » » » 18- 6-1986/93	95,275
» » » » 17- 7-1986/93	96,200
» » » » 19- 8-1986/93	95,950
» » » » 18- 9-1986/93	95,350
» » » » 20-10-1986/93	96,250
» » » » 19-12-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	96,350
» » » » 1- 2-1985/95	98 —
» » » » 1- 3-1985/95	93,275
» » » » 1- 4-1985/95	92,875
» » » » 1- 5-1985/95	92,900
» » » » 1- 6-1985/95	92,925
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,450
» » » » 1- 9-1985/95	94,225
» » » » 1-10-1985/95	94,525
» » » » 1-11-1985/95	94,700
» » » » 1-12-1985/95	94,875
» » » » 1- 1-1986/96	95,575

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,550
» » » » 1- 3-1986/96	94,450
» » » » 1- 4-1986/96	93,600
» » » » 1- 5-1986/96	93,350
» » » » 1- 6-1986/96	93,750
» » » » 1- 7-1986/96	94,525
» » » » 1- 8-1986/96	94,200
» » » » 1- 9-1986/96	94,125
» » » » 1-10-1986/96	94,025
» » » » 1-11-1986/96	94,300
» » » » 1-12-1986/96	94,650
» » » » 1- 1-1987/97	94,975
» » » » 1- 2-1987/97	94,650
» » » » 18- 2-1987/97	94,575
» » » » 1- 3-1987/97	94,275
» » » » 1- 4-1987/97	93,525
» » » » 1- 5-1987/97	93,450
» » » » 1- 6-1987/97	93,550
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,350
» » » 12,50% 1-11-1988	100,675
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,750
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,750
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,450
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,575
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,900
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,700
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,475
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,350
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,125
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,075
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,900
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,175
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,025
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,400
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,400
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,725
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,925
» » » 9,25% 1-10-1990	96,225
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	96,175
» » » 9,25% 1-12-1990	96,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,350
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,250
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,175
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,775
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,625
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,200
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,050
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,225
» » » » 1983/90 11,50%	105,975
» » » » 1984/91 11,25%	107,550
» » » » 1984/92 10,50%	108,450
» » » » 1985/93 9,60%	104,550
» » » » 1985/93 9,75%	105,700
» » » » 1985/93 9,00%	104,550
» » » » 1985/93 8,75%	102,750
» » » » 1986/94 8,75%	102,850
» » » » 1986/94 6,90%	94,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M09088

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla modifica e all'adeguamento delle etichette, all'aggiornamento dell'analisi chimico-fisica nonché alla variazione della denominazione dell'acqua minerale «Sorgenti Cristallo» di Massa.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale 13 giugno 1988, n. 5555, la S.p.a. Sorgenti Cristallo, con sede nel comune di Massa e stabilimento di produzione in Massa, via Rocca n. 1 (Massa Carrara), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sorgenti Cristallo», ad adeguarle alle norme di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983, ad aggiornare l'analisi chimico-fisica riportata sulle etichette stesse nonché a variare la denominazione dell'acqua minerale da «Sorgente Cristallo» a «Cristallo».

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera 13 giugno 1988, n. 5555, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti di vetro, della capacità di 920 millilitri, dell'acqua minerale naturale «Cristallo», per i tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A3357

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 5 luglio 1988, n. 3667, la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo di otto mesi, il mandato conferito all'avv. Aurelio Bossi con studio in Udine viale Ungheria n. 56 in ordine alla gestione commissariale della «Intercoop AGCI - Consorzio nazionale fra cooperative di produzione e lavoro aderenti all'AGCI», in Udine, costituita il 6 ottobre 1978 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona.

Con deliberazione della giunta regionale 5 luglio 1988, n. 3668, sono stati conferiti i poteri dell'assemblea limitatamente all'approvazione delle tabelle millesimali di ripartizione del costo alloggio al dott. Luigi Iannacone di Udine, commissario governativo della «Torricelle - Soc. coop. a r.l., in Pradamano.

88A3356

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221